



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998, in applicazione dell'art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997)

TRA

L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (già Istituto Universitario Navale) con sede in Napoli alla Via Ammiraglio Acton, 38 c.f. 80018240632, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore, Prof. Alberto Carotenuto, nato a Napoli il 01 giugno 1957

E

L'Azienda CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA – COMITATO REGIONE CAMPANIA, con sede legale in Giugliano in Campania (Na), partita IVA n. |9 |5 |1 |7 |8 |4 |6 |0 |6 |3 |0 |, d'ora in poi denominata Azienda, rappresentata dal Sig. Antonio Arzillo, nato a Napoli il 26/05/1976

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962,

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 l'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo della Legge n. 16/1997 art. n. 18.

Art. 2

- 1) Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
- 2) L'Azienda garantisce all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" il rispetto del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998.



- 3) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 4) Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento redatto secondo lo schema allegato contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda attiene ai dati, informativi o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

- 1) L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Ateneo); analoga segnalazione deve essere trasmessa all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".
- 2) L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

L'Azienda si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- all'osservanza della normativa in materia di sicurezza e, segnatamente, all'adempimento degli obblighi informativi nei termini previsti dall'art. 36 del D.lgs. 81/2008;



- a rilasciare ad ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 6

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di almeno due mesi.

Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante, consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali; nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dalla parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente Azienda e l'Università. Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e in conformità a tutto quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. 196/2003.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare all'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 e nel decreto attuativo.

Napoli, _____

Firma e Timbro del soggetto promotore _____

Legale Rappresentante – prof. Alberto Carotenuto

Luogo e Data: Giugliano in Campania,
25/05/2022

Firma e Timbro del soggetto ospitante
Legale Rappresentante Antonio Arzillo

Centro Nazionale Sportivo Fiamma
Comitato Regione Campania
Via A. De Gasperi, 63
80014 Giugliano in Campania (NA)
C.F. 95178460630